

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ - "SERVIZIO ZERODODICI".

Il Comune di Bologna, in esecuzione della determinazione dirigenziale PG. n. /2013 emana il seguente Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della maternità e paternità – intervento Zerododici.

ART 1. - FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Bologna con l'avviso per i CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ – SERVIZIO ZERODODICI - si rivolge alle madri e ai padri che, dopo il congedo di maternità (ex aspettativa obbligatoria), singolarmente o in alternanza madre/padre si avvalgono del congedo parentale (ex aspettativa facoltativa) entro il primo anno di età del figlio/a.

Anche i lavoratori autonomi possono accedere al contributo alle medesime condizioni sostanziali, ossia astenendosi dal lavoro 1 o più mesi fino ad un massimo di 9 nel primo anno di età del bambino.

L'intervento consiste nella erogazione di un contributo mensile attribuito per ogni mese di aspettativa facoltativa usufruito/astensione dal lavoro (per mese si intende un periodo di 30 gg.continuativi).

I mesi di astensione dal lavoro devono essere fruiti in modo consecutivo ed entro l'anno di vita del bambino.

Il contributo verrà erogato anche per 1 solo mese per un periodo massimo di 9 mesi.

Il contributo non sarà erogato se il bambino frequenta un nido d'infanzia.

Art. 2 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda di contributo i genitori:

entrambi lavoratori, il cui figlio/a sia nato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012.

Il padre e la madre entrambi lavoratori svolgano :

- * attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato,
- * attività lavorativa dipendente a tempo determinato, a progetto, o comunque precari e iscritti alla gestione separata dell'INPS o in una delle forme lavorative equiparate al lavoro dipendente previste dalla Legge n. 30/2003,
- * attività lavorativa autonoma attivata da almeno un anno prima della nascita del figlio con apertura della partita IVA antecedente al 1° gennaio 2011,
- * lavoratrice/ore autonoma/o
- * artigiana/o,
- * coltivatrice/ore diretta, mezzana, colona,
- * esercente attività commerciale;
- * libero professionista

- in possesso di una attestazione **ISEE del nucleo familiare**, valido alla data di presentazione della domanda, non superiore ad un valore ISEE di euro 21.000,00 e contenente il nuovo nato;

che possiedono **la residenza** a Bologna dalla nascita del figlio/a (è richiesta la residenza del bambino e di entrambi i genitori o di uno solo nella fattispecie dei nuclei mono genitoriali. Per nucleo monogenitoriale si intende quando i bimbi sono conviventi e residenti con un solo genitore esclusivamente nei seguenti casi: unico genitore che l'ha riconosciuto, un genitore deceduto, o detenuto in carcere o che ha perso la potestà genitoriale).

che usufruiscono la madre e/o il padre entro il 1° anno di età del bambino (salvo i casi previsti ai punti 1 e 2), del congedo parentale in modo continuativo e non frazionato, dopo il congedo di maternità (ex aspettativa obbligatoria) con i seguenti vincoli di min. 1 mese di congedo parentale e max 9 mesi.

Possono presentare inoltre domanda i genitori che si trovano nelle seguenti fattispecie:

1. I genitori, entrambi lavoratori, di bambini in situazione di handicap che non abbiano compiuto tre anni al momento della domanda qualora si siano avvalsi di quanto previsto dalla legge 104/92, art 33. In tal caso dovrà essere presentata idonea certificazione.
2. Le famiglie affidatarie e quelle adottive, per le quali valgono termini di presentazione delle domande più ampie così come previsto dal Testo Unico sui Congedi Parentali - D. Lgs. n. 151 del 26/03/01.

Non possono presentare la domanda di contributo ai sensi del D.Lgs. n. 151/01:
i lavoratori domestici e familiari (es. colf, badanti).

Art. 3 - CRITERI DI PRIORITA'

Nel caso in cui le domande presentate e valide siano eccedenti la disponibilità di risorse a disposizione, si applicano i seguenti criteri di priorità:

- a. Bambine e bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio AUSL,
- b. Bambine e bambini conviventi e residenti con un solo genitore esclusivamente nei seguenti casi: unico genitore che l'ha riconosciuto, un genitore è deceduto, o detenuto in carcere o ha perso la potestà genitoriale,
- c. Genitori che richiedono il contributo per parti gemellari,
- d. Aspettativa del padre in alternanza con l'aspettativa della madre.

All'interno di ciascun criterio le domande sono graduate secondo l'ordine crescente del valore ISEE.

Fatti salvi i criteri di priorità suindicati, le ulteriori domande saranno elencate secondo l'ordine crescente del valore ISEE.

A parità di requisiti posseduti verrà considerato quale criterio di priorità l'ordine di arrivo della domanda.

ART. 4 - IMPORTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è fissato in euro **300,00** per ogni mese di aspettativa facoltativa usufruito.

Esso viene maggiorato (più euro 100,00) per i casi di cui ai punti a), b), c), d) dell'art.3 sopra richiamato.

Nei periodi di congedo parentale con indennità superiore al 30% della retribuzione il contributo non verrà erogato.

Il contributo non verrà erogato nel caso di sovrapposizione del periodo di congedo parentale con la frequenza ad un nido d'infanzia.

Il contributo verrà erogato solo a fronte della documentazione attestante l'effettiva fruizione del congedo parentale come segue:

I lavoratori dipendenti presenteranno copia della domanda presentata e vistata dall'INPS o dal datore di lavoro.

I lavoratori autonomi e liberi professionisti presenteranno:

1. autodichiarazione attestante l'astensione dalla propria attività lavorativa
2. copia della dichiarazione dei redditi come descritto alla lettera c dell'art.5 del presente bando, al fine di verificare la diminuzione del reddito conseguente all'astensione dal lavoro.

Il contributo verrà erogato ai beneficiari in un'unica soluzione ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione richiesta.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di erogazione del contributo deve essere inviata per posta dalla data di pubblicazione del presente avviso:

18 marzo 2013 al 29 giugno 2013

Deve essere redatta su appositi moduli disponibili sul sito del Settore Istruzione **CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ – INTERVENTO ZERODODICI** “ ed inviata al Settore Istruzione - Piazza Liber Paradisus n. 6 - 40129 BOLOGNA.

Farà fede il timbro postale di invio.

deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione:

- a. autocertificazione o copia dell'attestazione ISEE del nucleo anagrafico (secondo le vigenti normative) comprensivo del bambino per il quale si presenta la domanda;
- b. per i lavoratori dipendenti domanda di congedo parentale (aspettativa facoltativa) vistata o con ricevuta dell'INPS o nei casi previsti dalla normativa, dal datore di lavoro;
- c. per i lavoratori autonomi e liberi professionisti :
 - * autocertificazione indicante il periodo di astensione dal lavoro per maternità;
 - * copia della certificazione di attribuzione del numero di P.IVA e nei casi di iscrizione alla Camera di Commercio autocertificazione o copia della certificazione;
 - * copia o autocertificazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è usufruito dell'aspettativa e quelli relativi all'anno precedente (compatibilmente con le scadenze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e con riserva di invio nel 2014 per le dichiarazioni relative all'anno 2013);
- d. per le lavoratrici a rischio certificazione rilasciata dall'Ispettorato del lavoro.

NOTA BENE: La domanda non compilata in ogni sua parte o priva della documentazione richiesta sarà esclusa.

Art. 6 – ISTRUTTORIA ED ESITO DELLE DOMANDE

Le domande verranno istruite entro 60 giorni dalla scadenza del bando e se in presenza di tutta la documentazione richiesta e saranno successivamente ordinate in una unica graduatoria.

Le domande dei lavoratori autonomi che si siano astenuti dal lavoro nel 2012/2013 saranno inserite in graduatoria con riserva; la riserva è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2012/2013, e solo in quel momento si procederà all'effettiva erogazione del contributo.

Le domande saranno accolte in presenza dei requisiti richiesti esclusivamente fino all'esaurimento delle risorse assegnate per il presente progetto.

ART. 7 - ESITO DELLE DOMANDE

Il settore Istruzione comunicherà l'esito delle domande, tramite lettera, alla conclusione della fase istruttoria.

La liquidazione del contributo avverrà in fase successiva a cura del settore comunale competente le risorse finanziarie.

ART. 8 - INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni sono reperibili nei seguenti giorni:

lunedì/martedì/giovedì in orari 9.30 – 12.30 / 15 – 17.30

allo 051/2195437

lunedì/mercoledì/venerdì in orari 9.30 – 12.30

allo 051/2195876

martedì/mercoledì in orari 9.30 – 12.30 / 15 – 17.30

allo 051/ 2195886 -

e sul sito Internet del Settore Istruzione:

<http://www.comune.bologna.it/istruzione/>

ART. 9 – CONTROLLO AUTODICHIARAZIONI

Al fine della determinazione dell'indicatore ISEE, si assume come unità di riferimento per la composizione del nucleo familiare quella anagrafica secondo quanto previsto all'art.2 commi 2 e 3 del D.Lgs 130/2000 (di correzione ed integrazione del D.Lgs 109/98) e all'art.1 bis del DCPM 242/01 (di modifica al DPCM 221/99).

NOTA BENE : Per il presente bando occorre assumere a riferimento la delibera del Consiglio Comunale Odg 130/2012 - PG. n.49676/2012 che ha definito il Nuovo indicatore situazione economica.

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS tramite i CAF convenzionati con l'INPS.

Il Comune di Bologna per mezzo di organi deputati al controllo e accertamento ai sensi del D.lgs. 445/2000 effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e attestazioni presentate compresa l'aspettativa dal lavoro e l'astensione dal lavoro per i lavoratori autonomi che ne usufruiranno nel 2012.

ART. 10 - RACCOLTA DATI

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai Regolamenti, nel pieno rispetto della Legge n. 196/03 e successive modifiche;

La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell'azione amministrativa;

Il titolare della Banca dati è il Comune di Bologna, il responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Istruzione.

ART. 11 - RICORSI

I richiedenti il contributo potranno in ogni caso ricorrere in via amministrativa al Direttore del Settore Istruzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito della domanda.